REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 17.05.2021

Sommario:

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento ……. pag. 3

Art. 2 – Funzioni …….. pag. 3

Art. 3 – Luogo della celebrazione …….. pag. 3

Art. 4 – Orario e data della celebrazione …….. pag. 3

Art. 5 – Organizzazione del servizio …….. pag. 4

Art. 6 – Tariffa …….. pag. 4

Art. 7 – Allestimento della sala o del giardino/parco …….. pag. 4

Art. 8 – Matrimonio o Unione Civile con l'ausilio di un interprete …….. pag. 5

Art. 9 – Casi non previsti dal presente regolamento …….. pag. 5

Art. 10 – Norme di rinvio …….. pag. 5

Art. 11 – Disposizione finale e entrata in vigore …….. pag. 5

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni con rito civile e le costituzioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

2. La celebrazione del matrimonio con rito civile, regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000), e la costituzione dell'unione civile tra persone delle stesso sesso, regolamentata dalla Legge 20 Maggio 2016 n. 76, sono attività istituzionalmente garantite.

Art. 2 – Funzioni.

1. La celebrazione dei matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vengono effettuate dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, o da chi lo sostituisce nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato, al Segretario Comunale, a consiglieri, agli assessori o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Art. 3 – Luogo della celebrazione.

1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso vengono celebrati, pubblicamente, nella "Casa Comunale" da individuarsi nei seguenti luoghi:
    1) locale "sala consiliare" sita al primo piano del Palazzo Municipale ubicato in Piazza Matteotti n. 9;
    2) giardino antistante il Municipio;
    3) parco Don Mario Ravani sito in Via Ada Negri – Via Vittorio Veneto
    4) parco Cascina La Grande sito in Via F. Bonaccorsi – Via Roma.

2. A richiesta degli interessati, ove necessario e consentito, previo assenso del Sindaco e/o dell'Ufficiale di Stato Civile, il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre pubblicamente, in un locale diverso del Palazzo Municipale.

Art. 4 – Orario e data di celebrazione

1. I matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

2. La celebrazione in orari e giorni diversi è subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.

3. Salvi i casi di cui all'art. 101 C.C., sono escluse e sospese le celebrazioni durante le seguenti festività: 1° e 6 gennaio, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre il 8 dicembre, il 25, 26, 31 dicembre e nelle relative vigilie.

4. Sono escluse e sospese le celebrazioni durante i giorni delle consultazioni elettorali, salvi i casi di cui all'art. 101 C.C..

5. La cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili nel corso della stessa giornata, a prescindere dal luogo di svolgimento, è determinata dall'Ufficio di Stato Civile in base alle esigenze di servizio.

Art. 5 – Organizzazione del Servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle Unioni Civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. E' necessario concordare con l'Ufficiale di Stato Civile, la data e l'ora della celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, onde evitare che la sala sia già impegnata per altri fini istituzionali.

3. Nel caso in cui il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune con anticipo di almeno 30 giorni, presentando l'atto di delega.

4. Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o alle parti che intendono unirsi civilmente, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento d'identità.

5. Almeno cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, i nubendi o le parti che intendono unirsi civilmente dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile, la fotocopia del documento d'identità dei testimoni e comunicare la scelta del regime patrimoniale che intendono adottare.

6. Entro lo stesso termine di cinque giorni, le parti che intendono unirsi civilmente, dovranno altresì comunicare all' Ufficio di Stato Civile l'eventuale scelta del loro cognome comune, come consentita dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 76/2016.

Art. 6 – Tariffa

1. Per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non è prevista alcuna tariffa.

Art. 7 – Allestimento della sala o del giardino/parco

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala, il giardino o il parco, con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala, il giardino, i parchi e i locali utilizzati, dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala, il giardino, i parchi e i locali

dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l'ora d'inizio della cerimonia successiva.

3. Il Comune di Secugnago si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

4. E' vietato il lancio di riso o di altri materiali all'interno dell'immobile prescelto.

5. La visita delle sale dovrà essere concordata con l'ufficio di Stato Civile del Comune.

Art. 8 – Matrimonio o Unione Civile con ausilio di un interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, e D.L n. 5/2017, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi; l'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il Responsabile del Settore Servizi demografici che ne verificherà anche la corrispondenza alla legge vigente.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.

Art. 11 – Disposizione finale e entrata in vigore

1. Le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.

2. Il presente regolamento entra in funzione dalla data di esecutività della delibera di approvazione della quale fa parte integrante e sostanziale.